



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 marzo 2022  
(OR. en)

6972/22

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0079(NLE)**

---

---

**LIMITE**

**CORLX 242  
CFSP/PESC 330  
RELEX 301  
COEST 179  
FIN 294**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 marzo 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	JOIN(2022) 35 final
Oggetto:	Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2022) 35 final.

All.: JOIN(2022) 35 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE PER  
GLI AFFARI ESTERI E  
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 8.3.2022  
JOIN(2022) 35 final

2022/0079 (NLE)  
**SENSITIVE\***

Proposta congiunta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

---

\* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

E

1.

PUBLIC

2022/0079 (NLE)

Proposta congiunta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2022/XXX<sup>1</sup>, del XX febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014<sup>2</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio.
- (3) Il [DATA] il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/XXX che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l'esportazione di beni e tecnologie per la navigazione marittima.
- (4) La decisione (PESC) 2022/XXX estende al settore marittimo l'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a limitazioni di finanziamento mediante prestiti, valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. Considerato che è opinione comune che i prestiti e i crediti possono essere forniti con qualsiasi mezzo, comprese le cripto-attività, data la loro natura specifica è opportuno precisare ulteriormente la nozione di "valori mobiliari" in relazione a tali attività.
- (5) La decisione (PESC) 2022/XXX estende inoltre ai cittadini svizzeri e del SEE l'esenzione relativa ai depositi e introduce un obbligo di condivisione delle informazioni prima di concedere un'autorizzazione per l'esportazione di attrezzature per la sicurezza marittima.

---

<sup>1</sup> GU L ... del ..., pag. .

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

- (6) Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, è necessario chiarire l'eccezione per la fornitura di finanziamenti per le piccole e medie imprese nonché determinate disposizioni degli allegati relative ai beni e alle tecnologie vietati.
- (7) Pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- "f) "valori mobiliari": le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, esclusi gli strumenti di pagamento:
- i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
  - ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
  - iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;"
- (2) all'articolo 2 quinquies è aggiunto il seguente paragrafo:
- "3 bis. Prima di concedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera d), per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie destinati alla sicurezza marittima, uno Stato membro consulta gli altri Stati membri e la Commissione.";
- (3) all'articolo 2 sexies, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure";
- (4) è inserito l'articolo seguente:

### *"Articolo 3 septies*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato XVI, anche

non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.

2. È vietato:

- (a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;
- (b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.";

(5) all'articolo 5 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.";

- (6) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (7) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- (8) l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- (9) l'allegato XVI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*